



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART.45 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 31 MARZO 2023, N.36.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA D.G. N. 2112 DEL 3/12/2024

SOMMARIO

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

Art. 2 – Destinatari

Art. 3 – Gruppo di lavoro

Art. 4 – Limite soggettivo dell'incentivo

Art. 5 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Art. 6 – Quota del 20 per cento

CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI

Art. 7 – Graduazione della misura incentivante

Art. 8 – Disciplina delle varianti

Art. 9 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 10 – Graduazione della misura incentivante

Art. 11 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV – NORME COMUNI

Art. 12 – Principi in materia di valutazione

Art. 13 – Attività articolate e singole

Art. 14 – Assegnazioni coincidenti di più attività

Art. 15 – Attività del personale dirigenziale

Art. 16 – Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

Art. 17 – Liquidazione dell'incentivo

Art. 18 – Informazione e confronto

Art. 19 – Disposizioni finali

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO – ONERI PER LE ATTIVITÀ TECNICHE

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77 -, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici e per le procedure di affidamento di servizi e di forniture. All'interno del presente regolamento il citato D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sarà menzionato anche come Codice.

L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a stimolare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, co.2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; mentre la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione e, per importi inferiori ad Euro 500.000, gli stessi siano caratterizzati da elementi di particolare complessità nelle diverse fasi del processo.

La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

L'importo di cui ai commi precedenti, in particolare, è destinato:

- a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota pari all'80% della misura complessiva dell'incentivo;
- b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, della misura complessiva dell'incentivo, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

ART. 2 – DESTINATARI

Sono destinatari della quota incentivante dell'80% a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'allegato I.10 del Codice, fino alla sua abrogazione.

Dal momento dell'abrogazione e sostituzione dell'allegato I.10 del Codice, sarà fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

ART. 3 – GRUPPO DI LAVORO

In relazione alla propria organizzazione, l'Ente individua con disposizione di servizio del soggetto competente (responsabile di settore), la struttura tecnico amministrativa o gruppo di lavoro destinatario dell'incentivo riferito a una o più procedure di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.

Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura e secondo un cronoprogramma predeterminato.

La proposta del RUP è validata dal Direttore di UOC/ di Dipartimento per le UOSVD di afferenza dipartimentali e successivamente approvata dal Direttore Amministrativo Aziendale; la stessa viene adottata con disposizione di servizio dal responsabile di struttura.

Al fine di valorizzare le professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, laddove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal soggetto competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.

Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il soggetto che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

ART. 4 – LIMITE SOGGETTIVO DELL'INCENTIVO

L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

L'incentivo non sarà erogato in presenza di debito orario.

L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

ART. 5 – ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DELL'INCENTIVO

Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00;
- c) gli acquisti di beni e servizi non incentivabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e in particolare dall'art.45 del d.lgs. n.36/2023 e relativi allegati, nel rispetto dei presupposti ivi previsti per l'individuazione del direttore dell'esecuzione contrattuale;
- d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti, ai sensi di quanto ivi previsto (il riferimento è, in particolare, all'art. 56 di detto Codice);
- e) i lavori in amministrazione diretta (acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente);

Nel caso in cui la realizzazione di opere e lavori o l'acquisizione di beni o servizi venisse effettuata ricorrendo anche all'attività di soggetti esterni alla Azienda (ivi compresi quelli appartenenti ad uffici di altre amministrazioni pubbliche di cui l'Amministrazione possa avvalersi per legge), la costituzione e la ripartizione del fondo dovranno tenere conto di tale ricorso decurtando le quote afferenti alle prestazioni affidate all'esterno.

ART. 6 – QUOTA DEL 20 PER CENTO

La quota di cui all'art. 1, c. 4, lett. b), è incrementata:

- a) della quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
- b) della quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 18.

Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- d) strutture ed impianti tecnologici e/o informatici.

Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- a) attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- b) la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- c) la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
- d) Il servizio di supporto giuridico del MIT, con parere 2163/2023, ha chiarito che le figure per le quali vige l'obbligo di assicurazione sono quelle indicate al comma 2 dell'art. 45 per le sole attività elencate puntualmente nell'allegato I.10, se presenti all'interno della stazione appaltante.

CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI

ART. 7 – GRADUAZIONE DELLA MISURA INCENTIVANTE

La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Importo lavori posta a base di gara	Percentuale max (%)
fino a euro 1.000.000,00	2%
da euro 1.000.001,00 fino a euro 5.000.000,00	1,70%
da euro 5.000.001,00 fino a euro 10.000.000,00	1,40%
da euro 10.000.000,00 fino a euro 25.000.000,00	1,20%
oltre 25.000.001,00	1%

ART. 8 – DISCIPLINA DELLE VARIANTI

Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori od omissioni del progetto esecutivo quali definite dal medesimo art. 106 del Codice. Il MIT ha precisato che le risorse per gli incentivi alle funzioni tecniche vanno determinate nella misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara e non può essere oggetto di modifica a fronte di revisione prezzi.

ART. 9 – COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale (%)
RUP	22
Programmazione della spesa per investimenti	3
Collaborazione all'attività del RUP(*), quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	20
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	10
Redazione del progetto esecutivo	10
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5
Predisposizione dei documenti di gara	5
Direzione dei lavori	10
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2
Collaudo tecnico-amministrativo (se previsto diversamente da sommare alla Regolare Esecuzione)	3
Regolare esecuzione	5
Collaudo statico (se previsto diversamente da sommare alla Regolare Esecuzione)	3
TOTALE	100

La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti sono corrispondentemente riparametrate. Nel caso in cui una o più fasi vengano affidate a soggetti esterni la relativa percentuale non è oggetto di erogazione.

¹ Tale quota deve intendersi da ripartirsi tra i vari collaboratori e non sarà mai erogata per intero a ciascun singolo collaboratore.

CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

ART. 10 – GRADUAZIONE DELLA MISURA INCENTIVANTE

Per la definizione degli incentivi per forniture e servizi è necessario preliminarmente individuare il livello di complessità della gara mediante l'applicazione dei seguenti parametri:

A) PARAMETRO DI ENTITA' (PE) compreso tra 0,10 e 0,50 secondo i seguenti scaglioni:

IMPORTO A BASE DI GARA		PE
DA	A	
0	500.000,00 con dec	1,4
500.001,00	1.000.000,00	0,8
1.000.001,00	5.000.000,00	0,6
5.000.001,00	10.000.000,00	0,3
10.000.001,00	30.000.000,00	0,2
	Oltre 30.000.001,00	0,1

B) PARAMETRO DI COMPLESSITA' (PC) tra 0,00 e 0,50 secondo i seguenti livelli:

DESCRIZIONE COMPLESSITA'	PC
COMPLESSITA' DELLA PROCEDURA	
<i>a. Alta</i>	0,6
<i>b. Media</i>	0,3
<i>c. Bassa</i>	0,1

Per la determinazione della percentuale di alimentazione del fondo per forniture e servizi si applica la seguente formula:

$$PA = PE + PC$$

Dove

PA è la percentuale di alimentazione del fondo

PE è il parametro di entità

PC è il parametro di complessità

Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione e gli stessi siano caratterizzati da elementi di complessità nelle diverse fasi del processo.

In relazione alla complessità della procedura, alla numerosità dei lotti e alla strategicità della stessa, di volta in volta, nell'ambito dello scaglione competente, si procederà all'esatta definizione della percentuale da applicare nella Delibera di indizione previo parere del Direttore Amministrativo.

A latere viene costituito il Gruppo di lavoro di cui all'art.3 del presente Regolamento e il cronoprogramma per la conclusione delle fasi.

ART. 11 – COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
	%
Responsabile unico del procedimento	30
Programmazione della spesa per investimenti	2
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	20
Redazione del progetto/Relazione descrittiva	20
Predisposizione dei documenti di gara	5
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	13
Regolare esecuzione	10
TOTALE	100

La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

Nel caso in cui una o più fasi vengano svolte da soggetti esterni la relativa percentuale non è oggetto di erogazione.

CAPO IV – NORME COMUNI

ART. 12 – PRINCIPI IN MATERIA DI VALUTAZIONE

L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il soggetto responsabile tiene conto:

- a) del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- b) della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- c) della competenza e professionalità dimostrate;
- d) della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura per cause non imputabili al gruppo di lavoro.

La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del soggetto responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 18.

In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza sono esclusi dall'incentivazione.

Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal soggetto responsabile alla Direzione amministrativa aziendale, al Responsabile del personale, al Responsabile dell'Area Finanziaria e all'OIV/Nucleo di valutazione, per quanto di rispettiva competenza.

Gli importi indicati includono anche gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione oltre che l'Irap.

ART. 13 – ATTIVITÀ ARTICOLATE E SINGOLE

Qualora un'attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

ART. 14 – ASSEGNAZIONI COINCIDENTI DI PIÙ ATTIVITÀ

Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente, è applicato un abbattimento del 1% sulla percentuale minore:

- a) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42 del Codice);
- b) effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116 del Codice);
- c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 114 del Codice);

- d) effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice).

ART. 15 – ATTIVITÀ DEL PERSONALE DIRIGENZIALE

Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è parametrata percentualmente all'impegno definito.

Ai sensi dell'art. 8, comma 5, del DL 13/2023 (cd, "Decreto PNRR 3") convertito dalla legge n. 41/2023, relativamente agli interventi a valere sulle risorse del PNRR, limitatamente al periodo 2023-2026, gli incentivi sono attribuiti anche al personale di qualifica dirigenziale.

La suddetta disposizione integra la disciplina di cui all'art. 45 del codice.

ART. 16 – RIDUZIONE DELL'INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTI DEI COSTI O DEI TEMPI DI ESECUZIONE

Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo, se non giustificabili, dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, se non giustificabili, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, l'incentivo riferito alla direzione lavori, al RUP e ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella "A".

Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice, ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella successiva tabella "A".

Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi rispetto al cronoprogramma predefinito o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività imputabili alla stazione appaltante, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella "A".

TABELLA A		
Tipologia di incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
1 - Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo rispetto al cronoprogramma	20%

	Dal 21% al 40% del tempo rispetto al cronoprogramma	40%
	Dal 40% al 70% del tempo rispetto al cronoprogramma	70%
	Dal 70% al 100% del tempo rispetto al cronoprogramma	100%
	Oltre il 100% del tempo rispetto al cronoprogramma	100%
2 – Eventuali errori nelle procedure di affidamento	Errori di lieve entità	Sino a 30%
	Errori di media entità	Sino a 60%
	Errori di rilevante entità	Sino a 100%
3 – Irregolarità e/o omissioni nella fase di esecuzione	Di lieve entità	Sino a 30%
	Di media entità	Sino a 60%
	Di elevata entità	Sino a 100%

ART. 17 – LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del Responsabile del Procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni per ciascuna figura professionale.
2. I termini per la direzione lavori o per l'esecuzione dei contratti coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione dei servizi o forniture e per la redazione degli atti di contabilità finale e collaudo o verifica di conformità.
3. I termini di collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme e, in particolare, con quelli previsti dall'art. 102 del Codice e dalle relative norme regolamentari.
4. Per le restanti funzioni tecniche i tempi devono essere individuati in accordo con il RUP sulla base della programmazione delle attività.
5. Il Responsabile del Procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
6. Le prestazioni del RUP terminano con il pagamento del saldo all'impresa contraente, ferma restando l'attività di supporto alla commissione di collaudo.
7. Pertanto, ai fini della liquidazione degli incentivi sono da considerarsi rese:
 - per la direzione dei lavori con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
 - per il collaudo tecnico-amministrativo con l'emissione del certificato di collaudo finale ovvero del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità, nei casi previsti dalla normativa;
 - per la programmazione della spesa per investimenti con l'emanazione del relativo provvedimento;
 - per la verifica dei progetti con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;

- per le procedure di affidamento con la pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione;
- per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi con l'espletamento delle verifiche periodiche.

7. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, si procede nel modo che segue:

A. per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:

- Il Direttore dell'Area di riferimento – ovvero il responsabile dell'Area -, sulla base della relazione del RUP, contenente anche l'impegno orario profuso da ciascun partecipante, propone le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture. Essi danno atto dell'avvenuta stipula del contratto, valutano il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- La proposta è validata dal Direttore del Dipartimento e successivamente approvata dal Direttore Amministrativo Aziendale;
- Infine, il Direttore dell'Area cui afferisce l'appalto: lavoro, servizio e/o fornitura adotta la Determina di liquidazione delle competenze.

B. per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:

- il RUP documenta ai Dirigenti di riferimento di struttura e al Direttore dell'Area, lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il Dirigenti come sopra indicati valutano quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente, redigendo apposita proposta al Direttore di Dipartimento;
- quest'ultimo, in caso di condivisione della proposta, la valida per la definitiva approvazione da parte del Direttore Amministrativo Aziendale;
- Infine, il Direttore dell'Area cui afferisce l'appalto: lavoro, servizio e/o fornitura adotta la Determina di liquidazione delle competenze.

C. Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato relativamente al contratto e alle sue annualità

D. La determinazione dirigenziale per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal Direttore competente al Direttore Area Gestione del personale con l'attestazione:

- delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della Struttura competente alla realizzazione dell'opera;

- dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza, quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

ART. 18 – INFORMAZIONE E CONFRONTO

Il Settore Personale fornisce, con cadenza annuale, informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

ART. 19 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina applicabile in materia.

Conformemente alla deliberazione n. 3/2024/PAR della Corte dei Conti sezione di Controllo Toscana, in base al quale viene enunciato il principio di diritto che stabilisce che: *“omissis... ove un'amministrazione abbia omissis di adottare, in esecuzione della disciplina normativa di riferimento vigente, il regolamento funzionale alla distribuzione degli incentivi, possa adottare ex post il regolamento, nel rispetto dei limiti e parametri imposti dalla norma...omissis”*, il presente regolamento disciplina, altresì, la distribuzione degli incentivi accantonati nei quadri economici degli interventi (appalti di lavori, servizi e forniture) le cui procedure sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del d. lg 50/2016, con decorrenza a far data dal 19 aprile 2016.

Le attività e le figure soggette ad incentivazione sono quelle espressamente indicate nell'art. 113 del d. Lgs 50/2016.

Sulla base di quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 26/2019 si stabilisce che: *“ Gli incentivi tecnici previsti dall'art. 113 comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016, così come integrato dal comma 5 bis dello stesso articolo, maturati nel periodo temporale che decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso, fino al giorno anteriore all'entrata in vigore del citato comma 5 bis (1 gennaio 2008) sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'art. 1 comma 236, della legge n. 208/2015, successivamente modificato dall'art. 23 del d. Lgs 75/2017, pur se la provvista dei predetti incentivi sia già predeterminata nei quadri economici dei singoli appalti, servizi e forniture”*.

Pertanto questa Azienda potrà attribuire gli incentivi tecnici al personale con riferimento ad appalti effettuati nel predetto periodo temporale, ma gli stessi saranno computati nei vincoli di spesa riferiti al trattamento accessorio.

Nella graduazione della misura incentivante si terrà conto di quella indicata negli articoli precedenti con riferimento agli appalti di lavori servizi e forniture.

Non saranno soggetti ad incentivazione sulla base della disciplina previgente dell'art. 113 del d. Lgs 50/2016 gli affidamenti diretti e le adesioni a Convenzioni Consip, o altre centrali di Committenza di servizi e forniture atteso che l'ambito applicativo della previsione richiedeva il previo esperimento di una procedura di gara, e quindi resta esclusa l'incentivazione per questa fase, ferma restando la possibilità di incentivare le fasi diverse e successive a quelle di gara (cfr. Corte dei Conti- sezione di Controllo per il Veneto- deliberazione n. 72/2019/PAR)²

² Integrazione al Regolamento adottato con deliberazione n.2004/2024